

Decreto federale sull'approvvigionamento elettrico

del 19 giugno 1981

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 24^{quater} capoverso 1 e 31^{bis} capoverso 3 lettera e della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 1980 ¹⁾,

decreta:

Art. 1 Competenza

¹ In caso di penuria, il Consiglio federale può emanare prescrizioni temporanee per adeguare il consumo d'energia elettrica alle disponibilità.

² Esso può segnatamente obbligare le aziende elettriche a fornire e a trasportare l'energia.

Art. 2 Restrizioni del consumo

In caso di restrizioni del consumo, l'energia elettrica dev'essere distribuita tutelando l'interesse generale e contemperando adeguatamente i bisogni individuali.

Art. 3 Disposizioni penali

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una prescrizione del Consiglio federale o una decisione comunicatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa sino a 40 000 franchi.

² Se l'infrazione è commessa in un'azienda o da un mandatario, si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo ³⁾.

³ L'azione penale spetta ai Cantoni.

Art. 4 Sanzioni amministrative

Indipendentemente dal procedimento penale, il contravventore può essere escluso interamente o parzialmente dalla distribuzione di energia elettrica.

¹⁾ FF 1981 I 212

²⁾ RS 313.0

Art. 5 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale può delegare l'esecuzione delle sue prescrizioni all'Ufficio federale dell'economia energetica o alle aziende elettriche.

² I Cantoni e le organizzazioni economiche interessate possono essere chiamati a collaborare.

Art. 6 Disposizioni finali

¹ Il presente decreto, d'obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Il presente decreto ha effetto sino al 31 dicembre 1985.

Consiglio nazionale, 19 giugno 1981

Il presidente: Butty

Il segretario: Koehler

Consiglio degli Stati, 19 giugno 1981

Il presidente: Hefti

Il segretario: Huber-Hotz

Data di pubblicazione: 30 giugno 1981 ¹⁾

Termine di referendum: 28 settembre 1981

¹⁾ FF 1981 II 592

Decreto federale sull'approvvigionamento elettrico del 19 giugno 1981

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1981
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	25
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.06.1981
Date	
Data	
Seite	592-593
Page	
Pagina	
Ref. No	10 113 517

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.